

6.12 Regione Piemonte**6.12.1 Annualità 2016****Scheda 1**

Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)
1. <i>Indicazione della normativa regionale e/o delle modalità di regolamentazione prescelte per l'individuazione delle equipe multiprofessionali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.</i> <i>La deliberazione della Giunta Regionale n. 26-13680 del 29 marzo 2010</i> “Approvazione delle Linee guida sul funzionamento delle Unità multidisciplinari di valutazione della disabilità (UMVD)” definisce, oltre alla composizione che prevede figure professionali sanitarie e sociali, il percorso di presa in carico della persona con disabilità che necessita di interventi sanitari e socio-assistenziali. La deliberazione stabilisce il percorso operativo per la valutazione multidimensionale, per la definizione del progetto individuale e per la verifica periodica della progettualità. <i>La valutazione si basa sul sistema di classificazione ICF, così come specificato nell'allegato alla suddetta deliberazione della Giunta Regionale n. 26-13680 del 29 marzo 2010.</i> Le Unità Multidisciplinari di Valutazione della Disabilità sono presenti in ogni distretto sanitario della Regione Piemonte.
2. <i>Progetto personalizzato</i> <i>Descrizione dei processi di definizione dei progetti personalizzati nelle modalità di cui all'art. 2, commi 2,3,4 e 5 del decreto</i> La persona interessata o chi la rappresenta presenta la domanda di attivazione dell'UMVD al punto unico di accesso distrettuale. L'Unità di Valutazione Multidimensionale della Disabilità garantisce l'avvio ed il corretto svolgimento del processo valutativo e la conseguente definizione del progetto individuale ed il suo monitoraggio. L'interessato viene coinvolto direttamente nella valutazione e nella definizione del progetto individuale. Il progetto individuale deve comprendere gli obiettivi di autonomia e di inclusione sociale della persona, l'indicazione dei servizi e prestazioni (sanitarie, sociali e socio-sanitarie, inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del D.M. 23.11.2016), le risorse umane, economiche e strumentali per l'attuazione degli interventi ed i tempi di verifica. Nell'ambito del progetto vengono definite le modalità di monitoraggio e di verifica periodica con il coinvolgimento della persona interessata. Viene individuata la figura di riferimento (case manager) che eserciterà il ruolo di riferimento della persona nella realizzazione del progetto e nel suo monitoraggio.

3. *Descrizione delle modalità di definizione e di articolazione del budget di progetto per le attività di cui all'art. 5, co. 4, lett. a) b) e c) del decreto, sottolineando l'importanza di favorire il passaggio da una programmazione basata esclusivamente sulla certificazione della disabilità grave, alla centralità del bisogno emergente in cui il progetto e il relativo budget, vengono costruiti attorno al bisogno concreto della persona.*

La definizione e l'articolazione del budget del progetto sono finalizzate alla realizzazione di programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile. Tali programmi intendono:

- *favorire il protagonismo e l'autodeterminazione delle persone con disabilità o di chi le rappresenta per la realizzazione del proprio progetto di vita adulta;*
- *favorire la costruzione di percorsi partecipati con le famiglie e le associazioni che le rappresentano;*
- *favorire percorsi di accompagnamento dei genitori al "durante noi per il dopo di noi";*
- *promuovere un lavoro di comunità per favorire l'inclusione sociale.*

Scheda 2

Progetto personalizzato - Budget di progetto	Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto	Previsione Percentuale Di spesa rispetto all'importo assegnato decreto
	Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a). Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale. Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.	<i>Si premette che la percentuale di spesa è indicativa in quanto soltanto a seguito della rilevazione del fabbisogno potrà essere meglio definita</i>
	a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.	Percentuale di spesa.... <i>20% pari ad € 1.296.000</i>

	Descrizione degli interventi: 1) <i>prestazioni rese da operatori professionali per accompagnamenti personalizzati mirati a sostenere processi di consapevolezza e di avvio all' autonomia che prevedono diverse fasi:</i> • <i>graduale conoscenza della persona disabile, della famiglia e del suo contesto sociale</i> • <i>individuazione in condivisione con i diversi soggetti di un percorso di graduale raggiungimento dell'autonomia dal nucleo familiare</i> • <i>avvicinamenti progettuali ad altre esperienze di convivenza con altri soggetti;</i> 2) <i>percorsi finalizzati ad esperienze di accoglienza in appartamenti appositamente destinati a esperienze di autonomia dal nucleo familiare in collaborazione con le famiglie ed il terzo settore;</i> 3) <i>corresponsione della quota sociale della retta relativa alle prestazioni socio sanitarie erogate sia durante il periodo di accompagnamento all'uscita dal nucleo familiare che nel periodo successivo della stabilizzazione del percorso in soluzioni e condizioni abitative proprie dell'ambiente familiare, anche in ambito residenziale;</i> 4) <i>sostegno all'autonomia in soluzioni alloggiative che riproducano ambienti e relazioni di tipo familiare con le caratteristiche di cui all'art. 3 comma 4 del Decreto.</i>	
	b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4;	Percentuale di spesa....
	Descrizione degli interventi: 1) <i>prestazioni di accompagnamento giornaliero mediante operatori con qualifica di Educatore / OSS e con il coinvolgimento di altre professionalità necessarie;</i> 2) <i>erogazione dell'assegno di cura per l'assunzione di assistente familiare ed eventuale supporto amministrativo al ruolo di datore di lavoro del beneficiario;</i> 3) <i>rimborsi di spese documentate a volontari anche attraverso la collaborazione con associazioni di volontariato;</i> 4) <i>rimborsi forfettari a volontari residenti con le persone con disabilità o ai singoli o famiglie disponibili ad ospitare la persona con disabilità presso il proprio domicilio;</i> a) <i>sperimentazione di accoglienze supportate con le modalità sopra indicate, nelle seguenti soluzioni abitative:</i> a. <i>alloggi di autonomia con massimo 5 posti,</i> b. <i>accoglienze in housing sociale o co-housing,</i> c. <i>singolo o famiglia volontaria disponibile ad accogliere la persona con disabilità presso la propria abitazione.</i>	20% pari ad € 1.296.000
	c) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)	Percentuale di spesa.... 10% pari ad € 648.000

	Descrizione degli interventi: 1) attivazione di PASS (pervorsi di attivazione sociale sostenibile, normati dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-2521 del 30 novembre 2015) che favoriscono l'inclusione sociale delle persone disabili attraverso lo svolgimento di attività in contesti di vita quotidiana o in ambienti di servizio collocati anche in contesti lavorativi; 2) promozione di inserimenti lavorativi ai sensi della L.68/99 attraverso percorsi individualizzati di abilitazione; 3) gruppi di sostegno ai genitori/fratelli per affrontare le tematiche legate alla disabilità e all'autonomia dei figli/fratelli; 4) gruppi di sostegno con soggetti disabili con l'obiettivo di accrescere e migliorare la consapevolezza del proprio appartenere al mondo adulto e la conseguente acquisizione di strumenti per avere una maggior autonomia possibile; 5) gruppi di auto mutuo aiuto per valorizzare la solidarietà ed il sostegno reciproco anche tra famiglie; 6) promozioni, accordi e forme di collaborazione con le associazioni, il volontariato e gruppi attivi nell'area della disabilità per la sperimentazione di esperienze di autonomia e socializzanti per una concreta partecipazione alla vita della comunità; 7) promozione di percorsi innovativi condivisi con le associazioni di tutela, culturali, sportive e di promozione del territorio finalizzati ad un maggior protagonismo e ruolo attivo da parte delle persone con disabilità nell'ambito della comunità di appartenenza, avviando un processo di cambiamento culturale dove la disabilità diventa risorsa per il territorio.	
	e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	Percentuale di spesa.... 8% pari ad € 510.000
	Descrizione degli interventi: Nella prospettiva del dopo di noi, sostegno alla famiglia nella cura del proprio familiare disabile attraverso diverse opportunità, riconoscendo la quota sociale delle prestazioni socio sanitarie finalizzate sia alle accoglienze temporanee che ai sollievi: • accoglienze temporanee nelle strutture innovative di cui all'art. 3 comma 4 del decreto o, in assenza di soluzioni in tali strutture, in strutture residenziali tipo RAF, Comunità Alloggio, Gruppi appartamento, Comunità socio assistenziale per disabili gravi, per periodi ben definiti, • accoglienze di brevi periodi di sollievo organizzati in soggiorni vacanze presso strutture già attrezzate all'accoglienza presso località anche extra territorio.	

Scheda 3

Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM

Descrizione degli interventi infrastrutturali

Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità

Verrà predisposto un bando regionale di finanziamento per la realizzazione di soluzioni alloggiative con le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4 del D.M. e precisamente:

- *realizzazione di strutture da 5 posti o di 2 moduli abitativi da 5 nella stessa struttura. La deroga prevista all'art. 3, comma 4, lett. b, è motivata dal fatto che in tali strutture possono essere inserite persone con disabilità grave con bisogni assistenziali di alta intensità associati a bisogni sanitari di medio/alta complessità che richiedono un prolungato impegno assistenziale finalizzato ad una attivazione/riattivazione delle risorse della persona ed un mantenimento dell'autonomia. In questo caso, considerato che ad elevati bisogni assistenziali corrispondono elevati requisiti organizzativi e di funzionamento, due moduli abitativi nella stessa struttura consentono di garantire la sostenibilità dei costi.*
- *realizzazione di alloggi di autonomia: non si tratta di una struttura ma di un servizio che utilizza alloggi con i requisiti strutturali uguali alla struttura da 5 posti letto finalizzati a favorire il maggior livello di autonomia possibile delle persone disabili.*

Il finanziamento per la realizzazione degli interventi strutturali è previsto soltanto per l'anno 2017 con le risorse del Fondo ministeriale relative all'anno 2016.

La somma destinata alla realizzazione dei suddetti interventi è di € 2.730.000,00 pari al 42% delle risorse complessive del Fondo.

Scheda 4

Adempimenti delle Regioni

Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:

- criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti:

Verranno adottati dalla Giunta regionale i seguenti provvedimenti deliberativi:

- deliberazione di approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse a favore degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c) ed e).
Le risorse verranno ripartite tra gli enti gestori in base alla popolazione residente compresa nella fascia di età 18-64 anni.
Le risorse del Fondo Dopo di noi sono aggiuntive rispetto alle risorse regionali già destinate alle prestazioni ed ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
- deliberazione di approvazione del bando di finanziamento per la realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4.
- modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:

I suddetti provvedimenti deliberativi verranno pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".

- verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti:
Verrà previsto un monitoraggio annuale sull'attuazione da parte degli enti gestori dei servizi socio-

assistenziali degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c) ed e).

Per gli interventi strutturali nel bando regionale di finanziamento verranno previsti i tempi di inizio e di conclusione dei lavori nonché, nel caso di mancata realizzazione dell'intervento totale o parziale, la revoca del contributo in tutto o in parte.

- monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:

Il monitoraggio sull'attuazione da parte degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c) ed e) prevederà l'indicazione delle azioni attivate, il numero dei beneficiari per singola tipologia di intervento, le risorse destinate alle singole azioni previste.

Relativamente agli interventi strutturali nel bando regionale verranno previsti i beneficiari dei finanziamenti, le tipologie di soluzioni alloggiative innovative, gli interventi ammessi a contributo, i criteri per l'assegnazione dei contributi, le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi nonché di revoca degli stessi.

- integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti

Verrà effettuato un confronto con le attività relative ai progetti di Vita indipendente. Gli interventi previsti dal D.M. 23.11.2016 potranno essere complementari agli interventi previsti nel programma per l'attuazione della Vita indipendente nell'ottica della costruzione di un budget di progetto per la realizzazione di un progetto individualizzato che preveda un insieme di interventi finalizzati alla maggior autonomia e piena integrazione sociale della persona con disabilità grave priva del sostegno familiare.

Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM

Nel provvedimento deliberativo di approvazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse a favore degli enti gestori dei servizi socio-assistenziali per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, comma 4, lettere a), b), c) ed e) verranno indicate le modalità di accesso e le priorità così come previsto all'art. 4, commi 2 e 3 del D.M.

N.B. E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.

Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

Come indicato nella Scheda 1. punto 2) l'interessato, o chi lo rappresenta, viene coinvolto direttamente nella valutazione e nella definizione del progetto individuale da parte della rispettiva Unità Multidisciplinare di Valutazione della Disabilità, così come definito nella deliberazione della Giunta Regionale n. 26-13680 del 29.3.2010.

Inoltre, nell'ambito del progetto vengono definite le modalità di monitoraggio e di verifica periodica con il coinvolgimento della persona interessata.

6.12.2 Annualità 2017

Scheda 2

Progetto personalizzato - Budget di progetto	Attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del decreto Tutti gli interventi devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate all'art. 19 della Convenzione ONU, con particolare riguardo al comma 1, lett. a). Deve essere garantito l'accesso ai servizi e agli interventi a tutte le categorie di disabilità, comprese quelle intellettive e del neuro sviluppo, ai sensi dell'art. 3, comma 1, secondo periodo del D.M.. In merito alle spese per servizi socio-sanitari, sono ammissibili soltanto quelle di rilevanza sociale. Gli interventi possono essere integrati con risorse regionali, di ambito o di soggetti terzi, sempre nel rispetto delle indicazioni operative e degli indirizzi indicati nel DM, in funzione delle finalità della legge 112/2016.	Previsione Percentuale Di spesa rispetto all'importo assegnato decreto <i>Si premette che la percentuale di spesa è indicativa in quanto soltanto a seguito della rilevazione del fabbisogno potrà essere meglio definita</i>
	a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3. Le azioni di cui al presente punto e alla successiva lettera b) devono riprodurre e ricercare soluzioni e condizioni abitative, quanto più possibile, proprie dell'ambiente familiare.	Percentuale di spesa.... 35% pari ad € 965.160,00
	Descrizione degli interventi: <i>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</i>	
	b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4; Descrizione degli interventi: <i>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</i>	Percentuale di spesa.... 35% pari ad € 965.160,00

	c) programmi di accrescimento della consapevolezza e per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, comma 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, comma 6)	Percentuale di spesa....
	Descrizione degli interventi: <i>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</i>	17% pari ad € 468.792,00
	e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'articolo 3, comma 7.	Percentuale di spesa....
	Descrizione degli interventi: <i>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</i>	13% pari ad € 358.488,00

Scheda 3

Rif.: art. 5, comma 4, lettera d) del DM
Descrizione degli interventi infrastrutturali
Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità
<i>COME DA PROGRAMMAZIONE 2016</i>

Scheda 4**Adempimenti delle Regioni**

Ai sensi dell'art 6, co.1, del DM, descrivere le modalità attraverso le quali sono stati programmati gli interventi e i servizi di cui all'art. 3 del DM, in particolare:

- criteri e modalità per l'erogazione dei finanziamenti:

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

- modalità per la pubblicizzazione dei finanziamenti erogati:

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

- verifica dell'attuazione delle attività svolte e della eventuale revoca dei finanziamenti:

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

- monitoraggio dei flussi finanziari, dei trasferimenti effettuati, del numero dei beneficiari e delle diverse tipologie d'intervento nei differenti ambiti previsti, con particolare riguardo alle diverse soluzioni alloggiative innovative:

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

- integrazione con i programmi del FNPS e del FNA, con particolare attenzione al Programma per l'attuazione della Vita Indipendente, per tutte le attività che riguardano lo stesso target di beneficiari e che presentano finalità coincidenti

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

Descrivere le modalità con le quali si è inteso indirizzare la selezione dei beneficiari per garantire l'accesso ai servizi secondo il criterio di maggiore urgenza ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 4 del DM

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

N.B. E' possibile sostenere la continuità degli interventi, anche in deroga all'età, tenendo sempre in considerazione che i beneficiari, di norma, sono persone con disabilità grave non dovuta al naturale invecchiamento o a patologie connesse all'età.

Descrivere le modalità di coinvolgimento dei soggetti interessati, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi.

COME DA PROGRAMMAZIONE 2016

6.13 Regione Puglia

6.13.1 Annualità 2016 - 2017

Premessa

In Italia si stima che il 9,6% delle persone con disabilità grave tra i 18 e i 64 anni viva da solo, il 10,6% con il proprio partner, il 20,3% con il partner e i figli e circa il 50% con uno o entrambi i genitori. Fra questi ultimi risulta particolarmente critica la situazione di coloro che vivono con genitori anziani (circa un terzo). Inoltre il 54% circa dei disabili gravi può contare solo sull'aiuto dei genitori per le attività di cura che non costituiscono assistenza sanitaria, mentre solo il 17,6% usufruisce di assistenza domiciliare sanitaria o non sanitaria pubblica (Fonte: Istat).

Questi pochi dati spiegano chiaramente perché il tema del Dopo di noi assume grande rilievo non solo per le singole famiglie e per le persone con disabilità grave, ma per le comunità e per la filiera istituzionale sociosanitaria che è chiamata a garantire non solo i Livelli Essenziali di Assistenza, ma anche e soprattutto “il diritto a vivere nella società con la stessa libertà di scelta delle altre persone”, come l'art. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità prescrive.

Proprio per dare una prima, importante, risposta è stata varata nel 2016 la Legge 112/2016 “Disposizioni in materia di assistenza di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare”, che offre per la prima volta nel nostro Paese una cornice normativa e strumenti giuridici finalizzati a garantire una effettiva continuità nel percorso di vita anche successivamente al venir meno delle figure genitoriali. Assicura anche una prima dotazione finanziaria, già ripartita tra le Regioni italiane, tuttavia non connessa al reale fabbisogno finanziario per erogare prestazioni concretamente esigibili dai cittadini interessati (LEA), ma sicuramente utile per una prima spinta iniziale a mettere in piedi una rete di servizi e di opportunità e, più ancora, a connettere linee di attività già avviate ma spesso tra loro non integrate rispetto all'obiettivo finale della qualità della vita e dell'autonomia possibile delle persone con disabilità che stanno perdendo o hanno già perso il supporto dei familiari.

Appare tuttavia chiaro che tale obiettivo può essere efficacemente perseguito solo se non si perde di vista

- a) la dimensione temporale, perché si può progettare un futuro “dopo di noi” solo quando la famiglia è ancora in grado di occuparsi dei propri figli, perché sia accuratamente preparato nel durante noi;
- b) la capacità di autodeterminazione delle persone (nulla per noi senza di noi) perché i progetti non si trasformino in una ulteriore possibilità di attingere contributi economici, ma siano supportati da un chiaro patto per la condivisione di risorse, impegni, sforzi tutti finalizzati all'autonomia possibile e all'inclusione attiva;
- c) la piena integrazione di prestazioni e risorse, capaci di supportare quella flessibilità e quella personalizzazione, necessarie per la buona riuscita del progetto di vita, che deve rispondere a bisogni complessi, che non sono solo bisogni abitativi o di cura o di inserimento socio lavorativo o di socializzazione, ma tutto questo insieme.
- d) può dirsi realizzata solo se queste competenze sono armonicamente integrate.

Ogni decisione deve ruotare attorno al concetto fondamentale di progetto di vita della persona quale strumento per il raggiungimento della piena autonomia, ex art.14 L. n.328/2000. Il progetto di vita deve essere impostato fin dalla primissima presa in carico della persona, con una capacità sia predittiva che tecnica di programmazione degli interventi, ma in una logica di costante revisione e aggiornamento.

Pensare all'abitare in autonomia, o al pieno inserimento nel mondo del lavoro, o alle soluzioni

integrate di mobilità accessibile e in autonomia, sono tutti esempi di driver che occorre considerare per costruire un progetto di vita, e tanti progetti di vita tra loro diversi come sono diverse le persone, le loro capacità e le risorse con cui possono mettersi in gioco attivamente in un contesto di vita familiare e comunitario il più possibile accogliente, perché determinante per accrescere il pronostico di efficacia dei progetti stessi.

1. Finalità e obiettivi specifici

In coerenza e attuazione con i principi fissati dalla L. n. 122/2016, il D.M. 23/11/2016 declina la finalità generale di incentivare e promuovere la realizzazione di progetti di vita per l'autonomia e la maggiore qualità della vita delle persone con disabilità senza supporto familiare, nei seguenti obiettivi specifici:

- Accrescimento della consapevolezza e accompagnamento verso l'autonomia (art. 4, comma 1, lettera d, della legge 112/2016; art. 5, comma 4, lettera c, del D.M.)
- Promozione dell'inclusione sociale per favorire l'autonomia e l'autodeterminazione (integrazione e condivisione dei progetti personalizzati ai sensi dell'art. 3, co. 6, ultimo periodo del DM)
- Sostegno alla permanenza temporanea sulla base di quanto previsto all'art. 3, co. 7 del DM;
- deistituzionalizzazione e supporto alla domiciliarità in abitazioni o gruppi-appartamento che riproducano le condizioni abitative e relazionali della casa familiare (art. 4 co.1 lett. a) ;
- realizzazione di soluzioni alloggi attive di tipo familiare e di co-housing sociale.

La legislazione nazionale prevede per le persone con disabilità il sostegno alla realizzazione di progetti e servizi necessari allo sviluppo di modalità di vita indipendente, di soluzioni abitative autonome e para-familiari.

E nel contesto regionale molto in questa direzione si è fatto, tanto da poter affermare che il presente Piano operativo regionale per il Dopo di Noi potrà avvalersi delle preziose sinergie con altre linee di azione e con altre linee di finanziamento, al fine di accrescere la portata stessa del Piano.

Ovviamente le disponibilità finanziarie sono un fattore essenziale per la realizzazione e buona riuscita di innovazioni progettuali, al di là della loro capacità di mettere in rete nella maniera più efficiente le risorse territoriali disponibili. A questo proposito è utile ricordare le opportunità per le politiche sociali e sociosanitarie offerte dalla nuova programmazione dei Fondi strutturali 2014-2020.

Si fa in particolare riferimento a specifiche linee di attività in corso di attuazione o da sviluppare nell'ambito della programmazione regionale a valere sui fondi strutturali del POR Puglia 2014-2020:

- a) misure specifiche per il contrasto al disagio abitativo in favore di persone non autosufficienti e non autonome nel contesto di vita domestica, con l'implementazione di soluzioni di *AAL-Ambient Assisted Living* e con la sperimentazione di modelli di vita in contesti solidali per la condivisione di piattaforme integrate di servizi *cohousing* sociale)
- b) piano per l'infrastrutturazione sociale e sociosanitaria che ha interessato l'intero territorio regionale e che ha consentito non solo molto investimenti pubblici e privati per la realizzazione di una radicata e piuttosto capillare rete di centri diurni per persone con disabilità (art. 60 e 105 del Reg. R. n. 4/2007) e una buona rete di strutture residenziali sociosanitarie (art. 57 e 58 del Reg. R. n. 4/2007) , ma anche di sperimentare soluzioni innovative di accoglienza abitativa para-familiare quali quelle delle comunità alloggio e dei gruppi appartamento, non di rado promosse da gruppi e associazioni di famiglie di persone con disabilità, proprio in una logica "durante noi", comunque nel rispetto dei limiti dimensionali di cui al DM 23/11/2016, privilegiando nuclei abitativi di dimensioni non superiori a num. 4+1 posti-utente, eventualmente replicabili in numero massimo di due

- moduli, onde evitare strutture di grandi dimensioni e lontane da una dimensione para-familiare;
- c) progetti di vita indipendente per l'assistenza personalizzata e per il supporto tecnologico al servizio dell'autonomia e della connettività sociale.

Evidenziare queste connessioni possibili è necessario per mettere a valore le risorse che finanziano la prima annualità del Piano regionale per il Dopo di Noi e orientare correttamente tutte le risorse disponibili ad incentivare la sperimentazione di soluzioni innovative per integrare accoglienza abitativa in autonomia e opportunità di inclusione sociale attiva e a realizzare progetti di vita in una logica “dopo di noi”.

Tutti gli altri investimenti strutturali e ogni misura a supporto dei progetti di vita (accesso a percorsi formativi, abbattimento di barriere architettoniche, ecc...) potranno trovare copertura a valere su risorse aggiuntive già nella disponibilità della Regione.

2. Tipologie di azioni

Le attività finanziabili con risorse del fondo di cui all'art. 5 del DM 23/11/2016 sono :

- a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3
- b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, co. 4.
- c) Programmi di accrescimento della consapevolezza, per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art. 3, co. 5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art. 3, co.6);
- d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, co. 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature;
- e) In via residuale, interventi di permanenza temporanea, in una soluzione abitativa extra familiare, di cui all'art. 3, co. 7.

Si precisa che sono considerate ammissibili a spesa esclusivamente le spese per :

- Interventi aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti
- servizi socio sanitari, limitatamente alla componente a rilevanza sociale, atteso che non sono ammissibili a spesa interventi a rilevanza sanitaria.

Considerando che la tipologia di intervento c) può essere riconducibile all'approccio multidimensionale di presa in carico per la costruzione di progetti individuali di inclusione sociale attiva sostenuti con la misura regionale di sostegno al reddito denominata “Reddito di Dignità” (ReD), che prevede in presenza di fabbisogni specifici e di specifica fragilità economica anche la possibilità di supportare i progetti con apporti professionali e servizi personalizzati, nonché con la Linea di azione 9.1.2 FSE del POR Puglia 2014-2020 rivolta a tutte le persone con disabilità grave anche al di sopra delle soglie ISEE prescritte per l'accesso al ReD, e considerando che la tipologia di intervento e), che contempla la possibilità di compartecipare il costo delle rette di accoglienza in strutture residenziali a carattere comunitario (come ad esempio le comunità socio riabilitative e le RSSA disabili), deve intendersi come residuale e in condizioni di urgenza è già presidiata dai Comuni nell'ambito delle possibilità di copertura offerta dai rispettivi Piani Sociali di Zona, mentre la realizzazione di nuove strutture troverà copertura a valere sui fondi FESR di cui alla Linea di Azione 9.10 del PO FESR (Avvisi 1-2/2015 già aperti), si ritiene opportuno selezionare per il Piano operativo per il Dopo di Noi della Puglia le tipologie di azione a), b) e d) da realizzare con le modalità che saranno di seguito illustrate.

3. Principali destinatari

Lo stesso D.M. 23/11/2016 individua quali destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il “Dopo di Noi” i seguenti target ovvero le seguenti priorità di accesso ai servizi, indicate in ordine decrescente:

- I. persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità (in tal caso sarà considerato l’ISEE ristretto, come da normativa vigente, non come requisito minimo di accesso ma come criterio di priorità a fronte di un eventuale afflusso di istanze individuali assai superiore rispetto alla capienza delle risorse disponibili);
- II. persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all’età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- III. persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all’articolo 3, comma 4.

Nel valutare l’urgenza si tiene conto delle limitazioni dell’autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell’articolo 3, comma 3, e all’eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all’inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l’isolamento.

In generale occorre evitare che, anche nelle condizioni di urgenza, si pervenga alla costruzione di progetti di vita centrati sulla istituzionalizzazione della persona con disabilità senza supporto familiare: oltre una prima e assai transitoria accoglienza in strutture extrafamiliari, se necessaria, dovrà esserci la definizione di un progetto che presupponga idonee soluzioni abitative para-familiari, ovvero il rientro nel proprio contesto di vita con il supporto dei servizi necessari, e l’attivazione di percorsi di inclusione sociale attiva.

Per la valutazione multidimensionale dei casi si dovrà fare riferimento alle equipe multi professionali già attive presso i distretti sociosanitari (UVM) con uno specifico coinvolgimento delle professionalità sanitarie e sociali insieme alla famiglia e alla persona con disabilità, per supportare la costruzione del progetto di vita con una valutazione capace di valorizzare l’autodeterminazione dei beneficiari e le risorse apportate dagli stessi come dal rispettivo contesto abitativo e di vita. Infatti per la definizione di un progetto di vita improntato alla ricerca della qualità della vita e dell’autonomia possibile, è indispensabile fare riferimento alle abilità funzionali della persona, così come manifestate nel suo abituale ambiente di vita, tenendo conto sia delle limitazioni imposte dalle menomazioni, ma anche dei condizionamenti (in positivo o negativo) dell’ambiente di vita, del contesto familiare allargato, delle condizioni abitative, delle potenzialità di inclusione sociale attiva e di inserimento sociolavorativo.

Se si assume il presupposto di considerare solo le menomazioni per misurare la gravità e dunque, il bisogno assistenziale, la logica dell’intervento rischierebbe di essere principalmente risarcitoria. Viceversa, in un’ottica inclusiva la valutazione è dell’individuo nel suo e con il suo ambiente rispetto a ciò che realmente fa, indipendentemente da quello che è capace di fare.

La gravità sarà quindi una qualifica non solo della persona, ma anche dell’ambiente, in termini di barriera rispetto al funzionamento individuale.

Da questo punto di vista la SVaMDi rappresenta uno strumento attualmente utilizzato dalle UVM, così come configurate in tutte le ASL e nei rispettivi Distretti sociosanitari, che permette una lettura combinata di tutti i fattori che interagiscono per determinare il funzionamento di un individuo utilizzando un linguaggio (quello offerto dalla classificazione I.C.F.) universalmente condiviso. E tuttavia si ritiene che proprio il contesto operativo del Piano regionale per il “Dopo di

Noi” costituisce il contesto più adeguato per avviare sperimentazioni in collaborazione con le UVM orientate a:

- ridare centralità alla persona disabile e ad eventuali figure di supporto familiare nel processo di valutazione e di costruzione del progetto personalizzato;
- introdurre elementi di innovazione rispetto alla mera SVAMDi per la corretta individuazione di supporti e sostegni, in termini di quantità, qualità ed intensità, con possibilità di verificarne nel tempo gli esiti sia in termini di miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità sia in termini di efficientamento delle risorse.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva che il DM 23/11/2016 assegna alla Regione Puglia ammonta per la prima annualità a **Euro 6.210.000,00** che sono così ripartite tra le tre linee di attività che compongono il Piano operativo regionale:

a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3	Euro 2.000.000,00
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, co, 4	Euro 2.000.000,00
d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, co. 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature (solo manutenzione straordinaria e allestimento – regime de minimis)	Euro 2.000.000,00
Azioni di accompagnamento, comunicazione, informazione e formazione, anche mediante l'attivazione di sportelli d informazione e di orientamento, a supporto delle famiglie, da realizzare con il supporto delle principali organizzazioni regionali (per il triennio 2017-2019)	Euro 210.000,00

5. Modalità di realizzazione delle azioni

Per la realizzazione delle diverse attività si propone di procedere valorizzando il ruolo attivo che le organizzazioni di rilievo regionale e le rispettive articolazioni territoriali possono avere in primis per accrescere la consapevolezza delle famiglie della importanza di assecondare e sostenere la capacità di autodeterminazione dei propri congiunti per la costruzione di un proprio progetto di vita in una logica “dopo di noi”, e di superare la logica assistenzialistica per lasciare spazio a percorsi di vita indipendente e di inclusione sociale attiva. Inoltre si intende riconoscere il ruolo centrale della persona con disabilità quale beneficiario diretto degli aiuti per le risorse personali che può apportare per meglio delineare il progetto personalizzato e gli obiettivi di autonomia da perseguire.

a) Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, ovvero per la deistituzionalizzazione di cui all'art. 3, commi 2 e 3	Riparto regionale dei fondi tra Ambiti territoriali
b) Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, co, 4	Avviso pubblico della Regione Puglia, a gestione degli Ambiti territoriali, per la selezione dei progetti individuali di cui alle linee a) e b)

d) Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, co. 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature (solo manutenzione straordinaria e allestimento – regime de minimis)	Avviso pubblico della Regione Puglia per la selezione di progettualità innovative (per modalità di gestione, piattaforme di servizi, ..) da incentivare
Azioni di accompagnamento, comunicazione, informazione e formazione, da realizzare con il supporto delle principali organizzazioni regionali (per il triennio 2017-2019)	Convenzioni con le principali organizzazioni regionali, selezionate con apposito Avviso pubblico, per la concessione di contributi per la realizzazione di azioni di comunicazione, informazione e formazione diffuse

Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 112 del 2016, la Regione con apposito avviso pubblico provvederà a definire, entro sessanta giorni dalla approvazione del presente Piano, anche i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti, le modalità per la pubblicità dei finanziamenti erogati e per la verifica dell'attuazione delle attività svolte e le ipotesi di revoca dei finanziamenti concessi.

Si precisa che l'obiettivo di perseguire l'accrescimento della consapevolezza, per l'abilitazione e lo sviluppo delle competenze per favorire l'autonomia delle persone con disabilità grave e una migliore gestione della vita quotidiana (art.3,co5), anche attraverso tirocini per l'inclusione sociale (art.3 co6), con le Azioni di cui alla lett. c), sarà perseguito dal Piano operativo per il "Dopo di Noi" della Regione Puglia, ma con risorse aggiuntive, come derivanti da altre linee finanziarie quali:

- le risorse per favorire l'inclusione sociale attiva (ReD)
- le risorse per finanziare i progetti di vita indipendente (PROVI),
- le risorse dell'azione 9.2.1 dell'Accordo di Partenariato Italia-UE 2014-2020, denominata: *"Interventi di presa in carico multi professionale, finalizzati all'inclusione lavorativa delle persone con disabilità attraverso la definizione di progetti personalizzati. Promozione della diffusione e personalizzazione del modello ICF su scala territoriale. Interventi di politica attiva specificamente rivolti alle persone con disabilità"*, corrispondente a quota parte dell'azione 9.4 del POR Puglia 2014-2020 (FSE), non inferiore a 5 Meuro.

6. Monitoraggio dell'attuazione fisica e finanziaria. Indicatori di attività e di risultato

Il primo Decreto attuativo della l. n. 122/2016 prevede che, al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse assegnate a ciascun Piano operativo regionale per il "Dopo di Noi", le Regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, con particolare riferimento al numero di beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate.

Allo stato attuale l'Osservatorio Regionale delle Politiche Sociali assicura già il monitoraggio delle unità di offerta già attive e autorizzate al funzionamento sull'intero territorio regionale e potrà monitorare anche l'evoluzione dell'offerta rispetto agli interventi di cui alla linea di azione d).

Per quanto attiene al monitoraggio dei beneficiari per target di bisogno e per tipologia di progetto di vita attivato, con le connesse soluzioni alloggiative e i connessi percorsi di attivazione, si prevede che a decorrere dal 2018 l'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna Regione sia preceduta dalla rendicontazione sull'effettiva attribuzione ai beneficiari delle risorse trasferite nel secondo anno precedente l'erogazione medesima, pertanto è indispensabile che l'attivazione delle linee di azione a) e b) sia accompagnata da una chiara identificazione del debito informativo che gli Ambiti territoriali saranno chiamati a restituire a livello regionale, nonché al Casellario dell'Assistenza

nazionale, gestito da INPS, per monitorare il numero di casi/progetti di vita attivi, in particolare mediante l'utilizzo dell'apposito modulo del flusso informativo SINA⁹.

Oltre al rispetto dell'obbligo di concorrere al monitoraggio nazionale dei beneficiari, le azioni di monitoraggio di cui al presente Piano sollecitano anche una responsabilità diretta delle principali organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità e delle loro famiglie, con rilievo nazionale e regionale, così come partecipanti al Tavolo regionale per la Disabilità, al fine di attivare azioni mirate (focus group, studi di caso, analisi good practice, controlli a campione, interviste su soddisfazione degli utenti, ...) per la valutazione di qualità degli interventi finanziati.

L'Osservatorio Regionale Politiche Sociali assicurerà tutte le attività di monitoraggio dell'avanzamento finanziario e fisico delle azioni di Piano, nel rispetto degli indicatori di attività e di risultato fissati nelle schede allegate e delle linee guida per la rendicontazione che il MLPS rilascerà.

Scheda 1

Premessa metodologica alle attività (art.2 del decreto 23.11.2016)	
1.	Per la valutazione multidimensionale dei casi e la definizione di tutti gli elementi necessari per la definizione dei progetti di vita, si utilizzerà la scheda di valutazione multidimensionale SVAMDi, già adottata con Del. G.R. n. 12 dicembre 2011, n. 2814 (BURP n. 199/2011), sviluppata in coerenza con il sistema di classificazione ICF). E tuttavia si ritiene che proprio il contesto operativo del Piano regionale per il “Dopo di Noi” costituisce il contesto più adeguato per avviare sperimentazioni in collaborazione con le UVM orientate a: A) ridare centralità alla persona disabile e ad eventuali figure di supporto familiare nel processo di valutazione e di costruzione del progetto personalizzato; B) introdurre elementi di innovazione rispetto alla mera SVAMDi per la corretta individuazione di supporti e sostegni, in termini di quantità, qualità ed intensità, con possibilità di verificarne nel tempo gli esiti sia in termini di miglioramento della qualità di vita della persona con disabilità sia in termini di efficientamento delle risorse.
2.	Per la valutazione dei casi saranno coinvolte le equipe multiprofessionali di ciascun Distretto sociosanitario, nella loro configurazione di UVM e si integreranno, per il completamento dei progetti di vita, con le equipe multiprofessionali istituite in ciascun Ambito territoriale per l'inclusione sociale attiva.
La sperimentazione per rafforzare l'efficacia della SVAMDi, integrandola con la valutazione rispetto agli otto domini della qualità di vita	
(1) Benessere Fisico (2) Benessere Materiale, (3) Benessere Emozionale, (4) Autodeterminazione, (5) Sviluppo Personale, (6) Relazioni Interpersonali, (7) Inclusione Sociale, (8) Diritti ed Empowerment),	
visto che lo stesso decreto attuativo, all'articolo 2 comma 1, ricorda che la valutazione deve essere	

⁹ Decreto Interministeriale 16 dicembre 2014, si veda Modulo SINA allegato.

Le informazioni, trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo. A tal fine, con riferimento agli interventi e ai servizi di cui all'articolo 5, comma 4, del DM 23/11/2016 selezionati nel presente Piano, e quindi gli interventi di cui alle linee di azione a) e b), erogati a valere sul Fondo, è compilato il campo “2.3.4 - Codice prestazione” della sezione 3 della Tabella 2 del citato decreto interministeriale 16 dicembre 2014, utilizzando la voce “A1.21”, indipendentemente dalle caratteristiche della prestazione e dal fatto che la prestazione sia sottoposta a prova dei mezzi, ed il campo “2.3.5 - Denominazione prestazione” della medesima sezione 3 indicando “Fondo PCD prive del sostegno familiare”.